



Tribunale di Pistoia

Ex Sezione Distaccata di Monsummano Terme

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.ro d'ordine 20609 dell'anno 2009 r.g.a.c.,

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Russo,

parte attrice

E

CREDITO VALDINIEVOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di MONTECATINI TERME e BIENTINA SOC. COOP. rappresentata e difesa dall'avv.

Marco Viti,

parte convenuta

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.3.2016 i procuratori delle parti concludevano nei termini di seguito riportati.

Per l'attrice: 1) accertare e dichiarare l'illegittima conduzione da parte della banca dei rapporti bancari per cui è causa; 2) accertare e dichiarare l'usuraietà degli interessi addebitati sui conti corrente per cui è causa e, per l'effetto, che ai sensi dell'art. 1815 co. 2 CC, nei relativi trimestri, nulla è dovuto a tale titolo; 3) accertare e dichiarare che le somme illegittimamente addebitate sui conti per cui è causa ammontano complessivamente ad € 69.891,19, di cui € 47.702,46 relativamente al c/c n. 301306 ed € 22.188,73 relativamente al c/c n. 30598, e, per l'effetto, condannare la convenuta banca al pagamento della somma di € 69.891,19, così come individuata dal nominato CTU nell'elaborato peritale in atti, o di quella diversa che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda; 4) condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario. □

Per la convenuta: □ come in comparsa di costituzione □

IN FATTO E IN DIRITTO



██████████, in veste di cessionaria dei crediti vantati da ██████████ e ██████████ nonché dalla ██████████ s.r.l. (già ██████████ s.r.l.), nei confronti del Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa, a titolo di ripetizione di somme illegittimamente lucrate, rispettivamente, nel corso del rapporto di c/c n.305987, quanto ai primi, e nel corso del rapporto di c/c 301306 e del correlato conto anticipi quanto alla seconda, ha adito il tribunale per sentir condannare l'istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente computate in addebito sui predetti rapporti, somme da quantificare previa rideterminazione dei rispettivi saldi e, quindi, disponendo apposita c.t.u. A sostegno della domanda deduceva l'attrice che la banca aveva applicato tassi ultralegali non espressamente convenuti per iscritto, in spregio alla normativa di settore; praticato tassi usurari; applicato illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, in violazione del divieto previsto dall'art.1283 c.c.; computato commissioni di massimo scoperto in difetto di una valida convenzione oltre che di una causa legittima; applicato valute fittizie, non previamente concordate con i correntisti; addebitato spese mai concordate; unilateralmente variato le condizioni economiche in maniera peggiorativa, in contrasto con il disposto degli artt.118 TUB.

Deduceva altresì l'attrice di aver invano reclamato la consegna della documentazione bancaria in ossequio al disposto dell'art.119 TUB senza ricevere riscontro dalla banca.

Costituitasi tardivamente in giudizio, la società CREDITO VALDINIEVOLE Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa (in seguito Credito Valdinievole), produceva in giudizio i contratti di conto corrente n.ri 303106 e 305987 rispettivamente conclusi dalla ██████████ s.r.l. e dai sigg.ri ██████████ e ██████████ e contestava la domanda chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, indi, all'udienza dell'8.3.2016, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate come in epigrafe e con assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle difese conclusive.

La domanda attorea, in parte fondata, deve essere accolta per quanto di ragione.

1. Mette conto evidenziare che, all'atto della costituzione in giudizio, il Credito Valdinievole ha depositato: a) il contratto di apertura del conto corrente n. 301306, acceso in data 13.11.2002 dalla ██████████ s.r.l., corredato delle condizioni economiche e regolarmente sottoscritto dalla società correntista (cfr. doc.3); b) il contratto di apertura del conto corrente n.305987, acceso il 14.2.2007 da ██████████ e ██████████, anch'esso corredato delle condizioni economiche e regolarmente sottoscritto dai correntisti



Tra le condizioni economiche di entrambi i rapporti figurano: il saggio degli interessi, attivi e passivi; la periodicità della relativa capitalizzazione (identica per gli interessi passivi e per quelli attivi); le commissioni di massimo scoperto; le valute da applicare alle diverse tipologie di operazioni; le altre spese.

Detta produzione deve aversi per giudizialmente riconosciuta posto che il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotti dalla banca rispetto agli originali è stato formulato per la prima volta, in sede di memoria *ex art.183*, sesto comma, n.2 c.p.c., ovvero tardivamente (cfr. pag.4 memoria del 4.7.2013).

Pur tuttavia a definitiva tacitazione di qualsivoglia contestazione sul punto, con la memoria *ex art.183*, sesto comma, n.3 la banca ha prodotto i contratti in originale, avverso i quali non è stata sollevata alcuna censura.

La precitata produzione consente di sconfessare l'eccezione di nullità inerente all'applicazione di condizioni economiche e valute non previste per iscritto, profilandosi i contratti di apertura dei conti correnti di cui sopra stipulati in conformità al dettato dell'art.117 T.U.B.

2. Alla luce della suddetta produzione contrattuale deve essere altresì respinta la domanda di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, inserita in entrambi i contratti di conto corrente, sul rilievo che i due rapporti di conto figurano accessi nel 2006 nella vigenza e nel rispetto della previsione dell'art.120 T.U.B. (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, e della successiva delibera attuativa CICR del 9 febbraio 2000; ne consegue che deve ritenersi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi praticata dalla banca poiché convenuta con la medesima periodicità pattuita per la capitalizzazione degli interessi attivi (per i correntisti) e consacrata nelle condizioni economiche espressamente, approvate per iscritto, in ossequio all'art.6 della citata delibera CICR.

3. Stando a quanto emerso dalla c.t.u. contabile svolta in corso di causa deve essere, viceversa, accolta l'eccezione di nullità parziale dei contratti di conto corrente per usurarietà dei tassi praticati, usurarietà acclarata previa inclusione nel calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto in concreto praticate.

Occorre evidenziare che, prima delle modifiche di cui al D.L. 6.12.2011 n. 201 (che ha introdotto l'art. 117 *bis* t.u.l.b.), la commissione di massimo scoperto, in difetto di qualsivoglia definizione normativa e di chiari inquadramenti dogmatici, non ha avuto una uniforme applicazione nella prassi bancaria, venendo computata, a volte, sull'importo dell'affidamento accordato e, cioè, sulla somma messa dalla banca a disposizione del



correntista indipendentemente dal suo utilizzo, a volte, sul picco massimo dell'affidamento in concreto utilizzato dal correntista nell'arco del trimestre, a volte, sullo "scoperto" di fatto utilizzato, in assenza di un affidamento accordato oppure oltre l'importo del fido concesso.

Sempre a cagione dell'assenza di definizioni normative, sulla "causa" della commissione di massimo scoperto (in seguito CMS) e, quindi, sulla sua natura si sono venute delineando in giurisprudenza posizioni divergenti, posto che taluni tribunali assimilano le CMS agli interessi passivi ed altri ad un corrispettivo autonomo, legittimamente preteso dalla banca in ragione dell'obbligo, dalla stessa assunto, di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo; detti ultimi tribunali ascrivono quindi alle CMS la funzione di compensare la banca della diseconomia che sopporta a cagione della indisponibilità della somma accordata a titolo di apertura di credito, ma senza poter godere dell'utilità degli interessi che sarebbero, viceversa, computati in caso di effettivo utilizzo dell'affidamento da parte del correntista.

Ebbene, la Corte di Cassazione risulta aver aderito a detta seconda ricostruzione, addivenendo ad attribuire alla commissione di massimo scoperto la funzione *remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista per un determinato periodo di tempo ed indipendentemente dall'effettivo prelevamento* (cfr. in motivazione, Cass. 870/2006). In particolare, nella sentenza n.11772 del 6.8.2002, la Corte di Cassazione ha osservato che *«o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e, quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo»* **come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto.**

Dalla sentenza sopra riportata sembra potersi desumere che il Supremo Collegio abbia ritenuto che l'indicazione operativa proveniente dalla Banca d'Italia possa essere avallata solo nella misura in cui alle CMS si annetta una funzione "autonoma" diversa da quella tipica



degli interessi: quella, appunto, di corrispettivo per la tenuta a disposizione del correntista dell'importo del fido concesso. Ne consegue che solo detta specifica causa può legittimare una separata rilevazione delle percentuali medie delle CMS e la mancata inclusione delle stesse nel calcolo del TEG, come appunto indicato nelle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari e pedissequamente recepito dai Decreti Ministeriali tempo per tempo emessi prima della promulgazione della legge n.2/2009 e, nello specifico, dai D.M. applicabili ai rapporti in esame (prodotti dalla parte attrice).

Non v'è viceversa ragione sistematica per riservare alle CMS un trattamento diverso da quello spettante agli interessi passivi quanto al vaglio di usurarietà, laddove le stesse figurino in concreto applicate sull'importo massimo dell'esposizione di conto evidenziata nel trimestre, sia pure contenuta nei limiti del fido accordato, ovvero sull'esposizione eccedente l'ammontare dell'affidamento accordato o anche sulla massima esposizione di un conto non assistito da alcun affidamento (cd. conto scoperto).

Diversamente opinando si accedrebbe ad un'interpretazione contraria al dettato della legge 7.3.1996 n.108, recante disposizioni in materia di usura, che affida al Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli [articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. (art.2, comma primo, della legge 108/96), nonché alla chiara previsione dell'art.644, quarto comma, c.p. secondo cui per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Del resto, tanto l'inciso finale «sotto qualsiasi forma» contenuto nel primo comma dell'art. 644 c.p., quanto l'inciso «a qualunque titolo» contenuto nell'art. 1, primo comma del D.L. 394/2000, convertito con la legge n.24/2001, vale a definitivamente chiarire che la *ratio legis* della disciplina vigente in materia di usura è proprio quella di considerare usurari anche gli interessi corrispettivi *dissimulati* ovvero convenuti in appositi patti aggiunti, diretti ad aggirare il divieto posto dalla medesima disciplina imperativa.

Solo nel caso in cui, viceversa, le CMS risultassero convenute ed applicate con la funzione «remunerativa» di cui sopra e dunque, non in aggiunta agli interessi passivi per il correntista



pattuiti per l'affidamento, ma al solo fine di compensare la banca della messa a disposizione del fido rimasto inutilizzato e limitatamente al periodo di detta mancata utilizzazione, sarebbe astrattamente legittimo non includere le commissioni nel calcolo del TEG ai fini del vaglio di usurarietà.

Nel caso concreto, dalla disamina degli estratti conto in atti, svolta dal consulente tecnico d'ufficio in contraddittorio con i consulenti di parte, è emerso che il Credito Valdinievole per tutta la durata dei rapporti ha applicato le CMS sull'importo massimo della esposizione debitoria registrata nel trimestre solare e, quindi, in aggiunta agli interessi debitori.

In ossequio al quesito posto dal giudice, il c.t.u., dott. Stefano Paci, ha quindi inserito le CMS in concreto addebitate sui due rapporti di conto, nel calcolo del T.E.G., all'uopo adoperando il metodo di calcolo suggerito dalla Banca d'Italia nelle proprie "Istruzioni Operative" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale sia nel luglio 2001 che nel febbraio 2006, ovvero: $TEG = interessi \times 36500 / numeri\ debitori + oneri \times 100 / accordato$.

Mette conto evidenziare che la formula di calcolo è stata adottata dal c.t.u. d'intesa con i c.t.p.

In particolare, il consulente ha inserito le CMS unitamente alle ulteriori spese correlate all'erogazione del credito (spese di tenuta conto e penale per lo scoperto di conto) tra gli "oneri" in tal modo anticipando un criterio di computo definitivamente recepito dalla Banca d'Italia a partire dalle istruzioni impartite nel maggio 2009.

Al fine di salvaguardare la comparabilità del TEG (inclusivo di CMS) con i tassi soglia antiusura di riferimento, trimestralmente indicati dal Ministero del Tesoro per categorie omogenee di operazioni di credito, ha aggiunto alla media dei tassi di interesse rilevanti il valore medio delle CMS, anch'esso indicato negli stessi Decreti Ministeriali.

Così operando il perito è addivenuto a riscontrare: quanto al c/c 301306, il superamento del tasso soglia per undici trimestri su ventitré, incluso quello d'inizio del rapporto (cfr. tabella 7, in allegato VI); quanto al c/anticipi su fatture, correlato al precedente, il superamento del tasso soglia per un solo trimestre, diverso da quello iniziale (cfr. tabella 8, in all.to VII); quanto al c/c n.305987 il superamento del tasso soglia per quattro trimestri su sette, incluso quello iniziale (cfr. tabella 9, all.to VIII).

Il tribunale ritiene di dover integralmente aderire alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. poiché rese all'esito di un'indagine scrupolosa e metodologicamente corretta, i cui passaggi argomentativi figurano compiutamente svolti nell'elaborato finale.

D'altronde se la piena adesione della parte attrice alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. rende pleonastico il vaglio delle osservazioni critiche svolte nel termine all'uopo assegnato dal consulente di fiducia della [REDACTED] (ma non reiterate dalla difesa della parte attrice),



L'operata maggiorazione delle soglie antiusura attraverso la media delle CMS rilevata nel trimestre di riferimento, giusta Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti, rende parimenti ultroneo il rilievo critico svolto, sul punto, dal consulente della banca e ribadito nelle difese conclusive.

Quanto alla contestazione riguardante la determinazione dell'importo "accordato" da utilizzare ai fini del computo, occorre evidenziare che, in difetto di documentazione idonea a comprovare l'importo degli affidamenti tempo per tempo accordati dall'istituto di credito, il c.t.u. ha inserito quale denominatore, in luogo dell'entità degli affidamenti "accordati" l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento e, cioè, il saldo contabile debitore medio registrato nel periodo, ottenuto sviluppando la formula: numeri debitori del trimestre/giorni del trimestre.

Se, infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono che per "fido accordato" debba assumersi *il limite massimo di credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto della procedure interne e, soprattutto, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace* (cfr. Circolare della Banca d'Italia del febbraio 2006), risulta evidente che, in difetto di una formale delibera e di contratti di affidamento *perfetti ed efficaci* nei confronti del cliente, poiché stipulati in ossequio alla disciplina di settore (Cfr. Circolare della Banca d'Italia dell'agosto 2009), appaia corretto riferirsi al saldo contabile debitore medio registrato nel trimestre di riferimento, dovendosi assumere il conto con saldo debitore come costantemente affidato.

Nel caso concreto, deve assumersi come circostanza pacifica poiché mai confutata dalla banca che gli originari correntisti abbiano continuativamente beneficiato di "fidi di fatto" dall'accensione alla chiusura dei rapporti di conto; il dato risulta, inoltre, definitivamente confortato dall'applicazione costante e sin d'apertura dei rapporti di conto delle commissioni di massimo scoperto e delle penali per lo scoperto di conto.

A fronte delle evidenti lacune contrattuali, appare non conforme a giustizia assumere quale importo dell'*accordo* il saldo liquido massimo di segno negativo, come propugnato dal consulente di parte convenuta (e reiterato dalla difesa della banca nelle memorie conclusive). Reputa, infatti, il tribunale che il riferimento contenuto nella circolare della Banca d'Italia del febbraio 2006 richiamato dalla banca - *Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di*



riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo, deve essere considerato l'importo erogato) - debba essere disatteso per le considerazioni di seguito esposte:

- a) una lettura sistematicamente orientata della circolare indurrebbe a valutare il criterio di cui sopra applicabile alle sole ipotesi di sporadici passaggi a debito dei conti non affidati ovvero di scoperti transitori oltremodo limitati nel tempo, per ciò stesso tollerati dall'istituto di credito;
- b) diversamente opinando risulterebbe clamorosa la diversità di trattamento riservata ai conti non affidati rispetto ai conti regolarmente assistiti da aperture di credito, valendo solo per questi ultimi la seguente regola: *«Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe d'importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato»*
- c) atteso che l'*«accordo»* rappresenta, nella formula matematica avallata dalla Banca d'Italia, un fattore denominatore, avvallare un'indiscriminata applicazione del criterio del *«saldo contabile massimo»* significherebbe favorire prassi bancarie palesemente violative della disciplina di settore (*in primis*, dell'art.117 TUB), precludendo al correntista di concordare con la banca ovvero, più semplicemente, di avere, al momento della conclusione del contratto, una chiara cognizione degli interessi passivi in concreto applicati.
- d) nel novembre 2010, la Banca d'Italia, nel rispondere a plurimi quesiti formulati in materia di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali ai sensi della legge sull'usura, e in particolare al quesito, se fosse possibile utilizzare il *«fido interno»* (*id est* non formalizzato mediante apposito contratto) per la determinazione dell'*«accordo»* da utilizzare ai fini del TEG, ha fornito una risposta negativa, precisando che il cd. *«fido interno»* *«ha solo rilevanza ai fini della gestione del rischio da parte dell'intermediario»*.

Così superate le contestazioni svolte dalla parte convenuta, va rilevato che, operando in adesione ai quesiti postigli dal giudice, il consulente ha provveduto a ricalcolare i saldi finali dei c/c ordinari n.ri 301306 e 305987, espungendo totalmente l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto, le spese collegate all'erogazione del credito e gli interessi passivi addebitati dall'accensione alla chiusura dei conti; tanto, in ossequio al disposto dell'art.1815, secondo comma, c.c.

Riguardo al conto anticipi fatture, correlato al c/c 301306, sempre attenendosi ai quesiti posti dal giudice il perito:



- a) limitatamente ai trimestri (iniziali), in cui non aveva riscontrato alcun superamento delle soglie usuraie, ha espunto le solo commissioni di massimo scoperto tempo per tempo addebitate e ricalcolato gli interessi passivi sulla base dei tassi convenuti per iscritto nel modulo contrattuale in atti, computando solo le spese quivi previste (in tal modo disattendendo ogni modifica peggiorativa per il correntista unilateralmente praticata dalla banca in violazione dell'art.118 TUB);
- b) per il trimestre a partire dal quale aveva riscontrato il superamento della soglia e per quelli successivi sino alla chiusura, ha totalmente espunto le CMS, le spese collegate alla erogazione del credito e gli interessi passivi addebitati, sempre in ossequio al disposto dell'art.1815 cpv c.c.

4. L'espunzione delle CMS dai trimestri iniziali trova la sua ragion d'essere nell'assoluta imperscrutabilità dei relativi criteri di contabilizzazione, riportate nei moduli contrattuali in atti.

A fronte del proliferare di modalità applicativa CMS tanto diverse tra loro - come sopra evidenziato - risulta, infatti, determinante che la clausola inserita nei moduli contrattuali adottati dalle banche presenti un dettato chiaro ed inequivoco, tanto da consentire d'individuare agevolmente su quale specifico criterio di computo si sia formato il consenso contrattuale o, in altri termini, a quale condizione economica il correntista abbia inteso aderire.

Tale non è il caso dei modelli contrattuali in atti, recando il c/c n. 301306 intestato alla [REDACTED] s.r.l., la seguente dizione: <Comm. di massimo scoperto su fido di conto: 0,625%; Comm. di massimo scoperto 0,625%; Comm. di massimo utilizzo del fido S.b.f.: 0,500%>; mentre il c/c 305987 intestato ai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], la seguente dizione <Commissione massimo scoperto entro il fido: 1,000%; Commissione massimo scoperto oltre il fido: 1,000%>

Risulta all'evidenza impossibile comprendere, sulla base delle indicazioni sopra testualmente riportate, le modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto convenute con i correntisti, al pari della relativa periodicità di contabilizzazione.

L'indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola ne impone la declaratoria di nullità ex art.1346 e 1418 c.c.

Sulla base delle suddette valutazioni è stato conferito al c.t.u. il compito di rideterminare i saldi finali di chiusura dei rapporti di conto, previa totale espunzione di ogni addebito registrato a titolo di commissioni di massimo scoperto, in caso di mancato superamento delle soglie antiusura.



Sempre in merito al conto anticipi su fatture, risulta appurato che le relative competenze siano state sempre addebitate sul conto corrente ordinario; il ricalcolo demandato al c.t.u. ha quindi comportato la rideterminazione del saldo finale del c/c 3013306.

Il dott. Paci ha quindi definitivamente determinato in € 47.702,46 il saldo positivo del c/c n. 301306 alla chiusura del rapporto (30.9.2008) e in € 22.188,73 il saldo positivo del c/c n. 305987 alla chiusura del rapporto (avvenuto nelle medesima data del 30.9.2008).

Facendo propri gli esiti della c.t.u. reputa il tribunale che la domanda attorea debba essere accolta per i sopradetti importi.

Vertendosi in tema di ripetizione d'indebito oggettivo e difettando la prova della mala fede della banca, sugli importi di condanna possono essere riconosciuti all'attrice solamente gli interessi legali maturati dalla proposizione della domanda al soddisfo (art.2033 c.c.).

5. L'accoglimento parziale della domanda di attorea e la complessità delle questioni giuridiche decise, a fronte dell'assenza, in ordine ad alcune di esse, di univoci e consolidati orientamenti giurisprudenziali, rendono conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo condannando la banca alla rifusione della restante quota liquidata come in dispositivo (in adesione alla nota specifica prodotta), disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per dichiaratane anticipazione.

In ossequio al principio di soccombenza devono essere, viceversa, poste a definitivo carico della parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 23.2.2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, ex Sezione Distaccata di Monsummano Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e eccezione così dispone:

- accoglie parzialmente la domanda, per l'effetto, accertata l'usuraietà dei tassi d'interesse applicati ai rapporti di conto corrente e la nullità delle clausole inerenti alla commissione di massimo scoperto, nei termini meglio esposti in citazione, condanna la CREDITO VALDINIEVOLE Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa al pagamento della somma complessiva di € 69.891,19 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento;
- compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la CREDITO VALDINIEVOLE Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa alla rifusione della restante quota, in favore dell'attrice, che liquida in € 305,33 per spese vive; € 8.953,33 a titolo di compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;



- pone a definitivo a carico della CREDITO VALDINIEVOLE Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa le spese di CTU liquidate con decreto del 23.2.2014.

Così deciso in Pistoia il 31.5.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci



cloudfinance
Software Analisi Finanziaria

